



**Università degli studi di Ferrara
Dipartimento di Giurisprudenza**

**Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Ferrara**

**CONVENZIONE
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, con sede a Ferrara, Corso Ercole d'Este 37 (cod. fisc. e P.IVA 80007370382), in persona della Direttrice *pro tempore* Prof.ssa Serena Forlati, autorizzata alla sottoscrizione della presente Convenzione con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del 13.12.2024

e

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, con sede a Ferrara, via Borgo dei Leoni, 62, (cod. fisc. 80016110381 e P.IVA 00828130385) in persona del Presidente *pro tempore* avv. Eugenio Gallerani, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ferrara del 17.12.2024

- **Visti** gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- **Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;

- **Vista** la Convenzione Quadro, stipulata il 23 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale;



- **Visto** in particolare l'articolo 1, comma 2, della predetta Convenzione Quadro in base al quale, in attuazione della medesima Convenzione Quadro, i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

- **Visto** l'articolo 8, comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

- **Vista** la Convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara in data 03.12.2019 e in particolare l'art. 8 che fissava in cinque anni la durata della ridetta convenzione, prevedendo la possibilità di rinnovo tra le parti;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 24379/20 del 3 novembre 2020, che ha interpretato il riferimento all'«ultimo anno del corso di studio», contenuto nell'art. 41 comma 6 della legge n. 247 del 2012, nel senso che possano usufruire dell'anticipazione soltanto gli studenti «regolarmente iscritti» al quinto anno di corso - ovvero «l'ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti» - e non anche gli studenti iscritti fuori corso

convengono quanto segue:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense, presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ferrara, a favore degli studenti iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, sedi di Ferrara e Rovigo.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:



- a) “legge”: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*);
- b) “regolamento”: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
- c) “convenzione quadro”: la convenzione quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare l’anticipazione di un semestre del tirocinio;
- d) “tirocinio”: il tirocinio per l’accesso alla professione forense di cui all’articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) “studenti tirocinanti”: gli studenti ammessi all’anticipazione di un semestre di tirocinio;
- f) “Consiglio dell’Ordine”: il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara;
- g) “professionista”: l’avvocato presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
- h) “Università”: l’Università degli Studi di Ferrara;
- i) “Dipartimento”: il Dipartimento di Giurisprudenza;
- l) “corso di laurea”: il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- m) “crediti”: crediti formativi universitari.

Articolo 3

Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Possono chiedere di essere ammessi all’anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea gli studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza istituito presso il Dipartimento che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritti, come studenti in corso, all’ultimo anno dell’anzidetto corso di laurea, con esclusione degli studenti iscritti come fuori corso;
 - b) aver superato gli esami di profitto relativi a tutti gli insegnamenti previsti per i primi quattro anni del corso dal piano di studi del corso di laurea in giurisprudenza attivato presso il Dipartimento;
 - c) aver superato esami di profitto relativi ad insegnamenti afferenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto civile (GIUR-01/A); Diritto processuale civile (GIUR-12/A); Diritto penale (GIUR-14/A); Diritto processuale penale (GIUR-13/A); Diritto amministrativo (GIUR-06/A); Diritto costituzionale (GIUR-05/A); Diritto dell’Unione Europea (GIUR-10/A).
2. Al fine di agevolare l’anticipazione di un semestre del tirocinio il Consiglio dell’Ordine si impegna a fornire ai propri iscritti adeguate informazioni in merito ed a trasmettere al Dipartimento, entro il 1° settembre di ogni anno, un elenco degli avvocati disponibili ad ospitare nei propri studi professionali gli studenti tirocinanti.
3. Il Consiglio dell’Ordine si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.
4. Il Dipartimento individua un proprio referente organizzativo per fornire agli studenti le informazioni necessarie per l’anticipazione di un semestre del tirocinio, di cui sarà



dato adeguatamente conto anche nei documenti ufficiali relativi all'offerta formativa del corso di laurea.

Articolo 4 ***Progetti formativi***

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generalisti e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 6, comma 3.
2. I progetti formativi di cui al comma precedente concordati tra le parti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico indicato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti al medesimo Dipartimento.
3. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.

Articolo 5 ***Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio***

1. Gli studenti di cui al precedente articolo 3, comma 1, possono presentare domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge professionale, al Consiglio dell'Ordine, corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - di cui all'articolo 3, comma 1, della presente convenzione;
 - di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h), della legge;
 - b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.
2. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al precedente articolo 4, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti di cui al comma precedente dovrà essere altresì corredata dall'indicazione del tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal Direttore del Dipartimento e dal tutor accademico.
3. Copia cartacea della domanda dev'essere depositata a cura dello studente presso la Segreteria del Dipartimento, entro i dieci giorni successivi a quello in cui la domanda è stata presentata al Consiglio dell'Ordine e dev'essere trasmessa in via telematica al referente organizzativo del Dipartimento di cui all'art. 3, comma 4.



Articolo 6

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, ove predisposto.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.
3. Ai fini di cui al comma precedente ed in virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno istituire ed organizzare, nell'ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 4, corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre mediante colloqui con lo studente medesimo, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del predetto regolamento può essere ridotto da venti a dodici.
6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
7. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, lo studente tirocinante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente tirocinante non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
10. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.



Articolo 7 ***Relazione finale***

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell'Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 4, anche dal tutor accademico. Una copia della relazione finale dev'essere trasmessa a cura dello studente tirocinante, in forma cartacea o anche in via telematica, alla Segreteria del Dipartimento e al referente organizzativo del Dipartimento di cui all'art. 3, comma 4.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il predetto Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso lo studente tirocinante ed il professionista devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 8 ***Durata e rinnovo***

1. La presente convenzione, in conformità all'art. 7 della Convenzione Quadro tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche citata nelle premesse, ha una durata di cinque anni e potrà essere rinnovata tra le parti per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione della convenzione originaria, eventualmente corretta e modificata, previa approvazione dai rispettivi organi competenti, e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti.

Articolo 9 ***Disposizioni finali***

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.
3. La presente Convenzione non comporta oneri economici per l'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza né per l'Ordine degli Avvocati di Ferrara.
4. La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.
5. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131/1986, ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A - parte I articolo 2, del d.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**Dipartimento
di Giurisprudenza**



6. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, il quale con nota scritta richiederà all'Università di Ferrara - Dipartimento di Giurisprudenza il rimborso della quota di competenza.

7. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto
Ferrara, 21.01.2025

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Prof. Serena Forlati

Il Presidente del COA di Ferrara

Avv. Eugenio Gallerani